



**Comune di Pignataro Maggiore**  
**Provincia di Caserta**

**GIUNTA COMUNALE**  
**COPIA DELIBERAZIONE**  
Numero 136 del 15-10-2020

**Oggetto:** INIZIATIVA DELL' ASSOCIAZIONE PRO LOCO "PINETARIUM": "LA PRO LOCO RICORDA..." - PROVVEDIMENTI.

In data 15-10-2020 alle ore 11:48, nella sala delle adunanze del Comune di Pignataro Maggiore, la Giunta Comunale si è riunita nelle seguenti persone:

<b>N°</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Presenze</b>
1	MAGLIOCCA GIORGIO	SINDACO	Presente
2	PALUMBO ANTONIO	ASSESSORE	Assente
3	ROMAGNUOLO VINCENZO	ASSESSORE	Presente
4	DEL VECCHIO GERARDO	ASSESSORE	Presente
5	ADDUCE AMELIA	ASSESSORE	Presente

Presenti **4** Assenti **1**

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA ANNA LISA SIMONE

La seduta, convocata per le vie brevi, ai sensi degli artt. 20 e 22 del Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale, ha raggiunto il numero legale all'ora sopra indicata.

Constatato, pertanto, il numero legale degli intervenuti il Sindaco MAGLIOCCA GIORGIO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Acquisiti i prescritti pareri di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000.

## LA GIUNTA COMUNALE

-**Esaminata** e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione allegata;

-**Dato atto** che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il prescritto parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in calce al presente provvedimento;

-A voti palesi favorevoli unanimi, legalmente resi e verificati;

### **DELIBERA**

*per le motivazioni di seguito riportate, che qui si intendono interamente richiamate e trascritte per formare parte integrante e sostanziale del presente atto*

-**Di approvare** la proposta di deliberazione allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

-**Di dichiarare** la presente deliberazione, previa apposita e distinta votazione con voto favorevole unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l'urgenza a provvedere.

## L'ASSESSORE ALLA CULTURA DOTT.SSA AMELIA ADDUCE

### **Premesso che:**

- questa Amministrazione Comunale, nell'ambito degli obiettivi che si è prefissata, intende sviluppare la cultura, preservare e tutelare il patrimonio culturale della comunità pignatarese;
- la realizzazione di tale obiettivo si sviluppa attraverso la promozione e il patrocinio di iniziative come la presentazione di volumi di autori contemporanei;
- in data 18.10.2020 l'associazione Pro Loco "Pinetarium" ha in programma la realizzazione dell'iniziativa "La Pro Loco ricorda...", che si terrà nel Parco San Giorgio;
- in relazione a tale manifestazione, l'associazione medesima ha richiesto con nota prot. n. 7333 del 08.10.2020 un contributo per la realizzazione della manifestazione;
- tale evento era stato già autorizzato con delibera di G.C. n. 30 del 18.02.2020, ma che non fu possibile realizzarlo a causa dell'emergenza Covid-19;
- l'evento intende commemorare persone che a vario titolo si sono contraddistinte, contribuendo a dare lustro e prestigio al nostro paese;
- si tratta di una interessante iniziativa culturale per rendere omaggio a personaggi illustri del nostro territorio;
- questa Amministrazione Comunale, volendo dare impulso all'azione della Pro Loco, intende partecipare alle spese di organizzazione della manifestazione;
- che la manifestazione dovrà avvenire in forma statica nel rispetto delle prescrizioni del DPCM del 13 ottobre 2020 e del punto 1.2 dell'ordinanza regionale n. 78 del 14 ottobre 2020;
- che nel programma di governo per la legislazione 2016/2021, approvato con delibera di C.C. n. 13 del 15.06.2016, questa Amministrazione indicava come fini prioritari la crescita economica, sociale e culturale;

**Dato atto** che il vigente regolamento per la concessione dei contributi e vantaggi economici, approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 30.07.2015, prevede espressamente fra le aree di intervento la promozione del turismo, mediante l'organizzazione di manifestazioni, eventi ed iniziative di richiamo turistico;

**Richiamato** l'art. 118 C., secondo il quale i Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale;

### **Visti:**

- l'art. 13 c. 2 T.U.E.L., secondo il quale "spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano il territorio e la popolazione comunale";
- l'art. 12 L. 241/90, che dispone " la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e private sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi;
- l'art. 2 dello Statuto comunale che prevede, fra le finalità cui l'Ente ispira la propria azione amministrativa l'apporto costruttivo e responsabile delle libere associazioni e del volontariato alla partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune nonché alla tutela, conservazione e promozione delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio ed il sostegno ad obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
- l'art. 6 del regolamento comunale per la concessione di contributi e vantaggi economici approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 30.07.2015, secondo il quale rientrano fra le aree di intervento in relazione alle quali la concessione del contributo risulta possibile:
- lett. b) "cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici": per le attività di conservazione, accrescimento e valorizzazione delle istituzioni religiose; per l'allestimento di mostre d'arte, di raccolta di documentazione sulla storia e la cultura della città; per la valorizzazione e il rilancio delle istituzioni culturali; per le iniziative formative di produzione e di distribuzione in campo musicale, teatrale e cinematografico";
- il vigente regolamento comunale per la concessione di contributi e vantaggi economici approvato con delibera di C.C. n. 22 del 30.07.2015;

**Visto** l'art. 6, comma 9, del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010, in esito al divieto, a far data dall'anno 2011, di effettuare spese per sponsorizzazioni;

**Visti** i pareri 1075/2010 e 137/2011 della Corte dei Conti della Lombardia dai quali si evince che non costituiscono “sponsorizzazioni” le erogazioni di contributi a sostegno di attività rientranti nei compiti del Comune, specie nell'azione della valorizzazione e promozione del proprio territorio;

Considerato che devono ritenersi ammesse, non configurando sponsorizzazioni ai sensi delle normativa di finanza pubblica in esame, le contribuzioni (siano esse sotto forma di erogazioni, sovvenzioni, o concessioni di patrocinio) ad iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e svolte nell'interesse della collettività;

**Ritenuto** che quest'ultima lettura appare coerente anche con i principi di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione, trattandosi di contribuzioni connotate dallo svolgimento di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche ( sezione regionale di controllo per il Piemonte Delibera n. 46/2011/SRCPIE/PAR del 13 aprile 2011);

**Rilevato che** l'Ente locale ha il potere, nell'ambito della propria autonomia statutaria e regolamentare, di provvedere al riconoscimento del ruolo che i cittadini, le formazioni sociali e in generale la società civile svolgono nel perseguimento di finalità di interesse generale (sussidiarietà orizzontale art. 118, ultimo comma, Cost.) e che tale principio va letto non con riferimento all' orizzonte ristretto delle funzioni svolte direttamente dall'ente locale ma in modo ampio, così da assicurare (come è compito della Repubblica alla luce dell'art. 3 e dell'intera parte prima della Costituzione) a tutti i cittadini l' esercizio effettivo dei diritti costituzionali e le condizioni per il pieno sviluppo della persona umana ex art. 4, comma 2, Cost.;

**Dato atto** che la Corte dei Conti sez. Veneto 25 luglio 2011 par. n. 336/2011, nell'esaminare la fattispecie dell'erogazione di contributi a soggetti della società civile, ha concluso per una lettura costituzionalmente orientata che fa della persona il valore primigenio della società e ha affermato che “il criterio distintivo per l' individuazione di tali funzioni è rappresentato quindi non già dalla pertinenza di queste all' ente, ma dal riconoscimento che questi fa - all' interno dei propri atti normativi statutari e regolamentari -dell' esistenza della peculiarità e potenzialità delle autonomie sociali - anche rispetto alle stesse autonomie locali – e all'incidenza nella rete quotidiana delle relazioni che si instaurano fra le persone e le famiglie in quanto “lo Stato e ogni altra autorità pubblica proteggono e realizzano lo sviluppo della società civile partendo dal basso, dal rispetto e dalla valorizzazione delle energie individuali, dal modo in cui coloro che ne fanno parte liberamente interpretano i bisogni collettivi emergenti dal sociale (Consiglio di Stato parere della Sezione consultiva per gli atti normativi n. 1354/2002), in modo da valorizzare adeguatamente il ruolo insostituibile, per quanto ‘vicine ai cittadini interessati ’ (art. A del Trattato di Maastricht) delle realtà espressive della sussidiarietà orizzontale. In questo specifico ambito si colloca il sostegno in termini anche di contribuzione dell'ente alle attività di queste entità che sono espressione di originarie manifestazioni di autonomia privata e “soggetti dell'organizzazione delle libertà sociali ” (parere della Sezione consultiva per gli atti normativi n. 1354/2002);

**Visti**, altresì, i pareri della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Liguria – che, prima con propria deliberazione n. 6 del 15/02/2011, conclude che “sono invece da ritenersi tutt'ora ammesse le contribuzioni, a prescindere dalla concessione del patrocinio, che per sua natura è gratuito, a soggetti terzi per iniziative, anche culturali, che sono di diretto sostegno di finalità sociali o comunque istituzionali e che rappresentano, in via sussidiaria, una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività” e poi con successiva deliberazione n. 11 del 21/02/2011 amplia il ventaglio delle iniziative ammesse a contribuzione, precisando che sono quelle culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica, che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'Ente locale ed in genere quasi tutte le iniziative di valorizzazione del territorio;

**Atteso** che rientra nella discrezionalità amministrativa dell'Ente la scelta di erogare contributi a persone o enti che svolgano attività e o servizi di interesse per la collettività che rientrino nelle finalità perseguite dall'ente locale, nel rispetto delle norme regolamentari interne dell'ente;

**Constatate** le finalità socio-culturali e promozionali dell'iniziativa relativa all'istanza di cui trattasi, che costituiscono un valido strumento di aggregazione e di promozione del territorio di Pignataro Maggiore e delle sue tipicità;

**Ritenuto**, pertanto, che non è stato ancora approvato dal Consiglio Comunale il bilancio di previsione e pertanto la concessione del contributo si intende subordinata alla predetta approvazione;

**Considerato** che a tal fine verrà adottata determinazione di impegno successivamente all'approvazione del bilancio e che in tale sede verrà acquisito il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;

**Dato atto** che l'Associazione dovrà documentare l'utilizzo della somma in sede di rendiconto, e comunque nella misura massima di € 1.000,00;

**Considerato** che l'iniziativa in programma mira a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia finalità istituzionali dell'Ente Locale;

**Constatata** la finalità culturale e promozionale dell'iniziativa, che costituisce un valido strumento di aggregazione e di promozione del territorio di Pignataro Maggiore;

**Visto** il vigente Regolamento comunale per la “*Concessione contributi e vantaggi economici*” approvato con deliberazione di C.C. n 22 del 30.07.2015, la normativa vigente in materia, le deliberazioni sopracitate;

**Ritenuto**, pertanto, dover adottare gli atti necessari;

**Acquisiti** i prescritti pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, art. 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

#### **PROPONE**

per le motivazioni in premessa esplicitate che qui si richiamano integralmente e qui si intendono integralmente riprodotte e trascritte:

**Di accogliere** l'istanza della Pro Loco “Pinetarium” P.IVA 80101370619 per la realizzazione dell'evento “La Pro Loco ricorda...”, precisando che l'erogazione del contributo è subordinata all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio Comunale;

**Di dare atto** che con separata determinazione verrà acquisito il parere di regolarità contabile e copertura finanziaria successivamente all'approvazione del bilancio previsionale;

**Di dare atto** che l'Associazione dovrà documentare l'utilizzo della somma in sede di rendiconto, e comunque nella misura massima di € 1.000,00;

**Di concedere** il patrocinio alla manifestazione, autorizzando, a tal fine, l'uso del logo comunale sui manifesti e locandine, con la seguente dicitura “*con il patrocinio del Comune di Pignataro Maggiore*”;

**Di dare mandato** ai Responsabili dei Servizi Amministrativo e Contabile per l'adozione di tutti gli atti successivi il presente provvedimento;

**Di incaricare** il Responsabile del Servizio Amministrativo per emanazione dei provvedimenti successivi, ivi compresa la fase della rendicontazione.

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto in data 15-10-2020 è reso parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, art. 147bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e art. 5, comma 1, del vigente Regolamento sul sistema dei Controlli Interni dell'Ente.

Pignataro Maggiore li', 15-10-2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

F.to ERNESTO D'ONOFRIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**Il Presidente**

f.to AVV. MAGLIOCCA GIORGIO

**Il Segretario Comunale**

f.to DOTT.SSA ANNA LISA SIMONE

Il sottoscritto Segretario Comunale

**ATTESTA**

che la presente DELIBERAZIONE:

Ai sensi dell'art.124, comma 1, D. Lgs. 267 del 18.08.00, viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 15-10-2020

Pignataro Maggiore li 15-10-2020

**Il Segretario Comunale**

f.to DOTT.SSA ANNA LISA SIMONE

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER GLI ATTI AMMINISTRATIVI

Pignataro Maggiore li 15-10-2020

**Il Segretario Comunale**

DOTT.SSA ANNA LISA SIMONE

Il sottoscritto Segretario Comunale

**ATTESTA**

☐ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D. Lgs. 267/2000.

☐ La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge senza opposizioni o reclami, è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D. Lgs. 267/2000.

Pignataro Maggiore li 15-10-2020

**Il Segretario Comunale**

f.to DOTT.SSA ANNA LISA SIMONE